



BANCA FININT

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A. – Società Unipersonale

SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)

TELEFONO: +39 0438 360509 FAX: +39 0438 1732171

INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com

INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com

SITO INTERNET: www.bancafinint.com

Società iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Codice Fiscale e Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Gruppo IVA Finint S.p.a. - Partita IVA: 04977190265

Codice ABI: 3266

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE DA COMPILARE IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"

Nome e Cognome

Ragione Sociale

Telefono

E-mail

Iscrizione ad Albi o Elenchi

N° Delibera Iscrizione Albo/Elenco

Qualifica Soggetto Incaricato

Nome e cognome (o Ragione Sociale) del Cliente cui il foglio informativo è stato consegnato

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo, composto di n. 7 pagine, nonché il documento di rilevazione dei tassi ai fini della legge "antiusura" (contenenti il "TEGM"), la Guida Pratica all'ABF e di copia del contratto idonea alla stipula.

(firma del Cliente) _____

Si precisa che il Cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto che effettua l'offerta fuori sede costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

COS'E' L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI



BANCA FININT

CARATTERISTICHE

E' il contratto con il quale la Banca concede a un'impresa o a un professionista (il Cliente) un affidamento. L'affidamento può essere concesso per un periodo di tempo determinato (a scadenza) ovvero a tempo indeterminato (a revoca).

Il Cliente può utilizzare il credito concesso in più volte e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi.

L'affidamento concesso in forma di apertura di credito in conto corrente permette al Cliente l'utilizzo di somme per importo anche eccedente il saldo creditore del conto corrente, ma non oltre i limiti dell'affidamento.

Per quanto non previsto nel contratto di apertura di credito e dagli atti relativi alle singole richieste di utilizzo, si applicano le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi.

Tutte le obbligazioni assunte dal Cliente si intendono solidali ed indivisibili anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente (ossia tutti coloro che succedono al Cliente, ad esempio, in caso di morte, gli eredi).

RISCHI TIPICI:

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche, se previste dal contratto.

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di comunicazioni alla clientela, si riserva di variare le condizioni economiche (tasso di interesse, spese e commissioni) applicate al rapporto di conto corrente.

In aggiunta, si richiama l'attenzione alla variabilità del tasso di interesse che può subire le variazioni determinate dal mercato. Tali variazioni assumono decorrenza immediata in presenza di tassi parametrati ad indicatori esterni, ovvero indiretta in presenza di tassi puntuali.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE L'APERTURA DI CREDITO

Apertura di credito in conto corrente di 1.500 euro con contratto a tempo indeterminato. Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.	
Ipotesi 1 – Tasso Fisso	
Accordato	€ 1.500,00
Tasso di interesse	11,50 %
Commissione gestione fido	2,00 %
Interessi	€ 43,13
TAEG	14,20%
Ipotesi 2 – Tasso Variabile	
Accordato	€ 1.500,00
Tasso di interesse	Somma algebrica tra tasso di interesse e spread
Indice di riferimento	Euribor 3M/365 (se valore negativo si considera 0,00 %)
Spread	11,50 %
Commissione gestione fido	2,00 %
Interessi	€ 43,13
TAEG	14,20%

I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono all'ipotesi di operatività indicata dalla Banca d'Italia.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito www.bancafinint.com.

COSTI DEL CREDITO (TASSO FISSO)



BANCA FININT

TASSI	Tasso di interesse	Fisso del 11,50%
	Tasso extra fido	Fisso del 13,50%
	TAEG	14,20 %
COSTI	Commissione gestione fido Commissione onnicomprensiva calcolata e regolata su base trimestralmente sull'importo del credito tempo per tempo accordato	0,50 % (2,00 % annuo)
	Commissione di istruttoria veloce Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi	€ 50,00 per sconfinamenti oltre i € 250,00 Massimo € 500,00 trimestrale
	Costi in caso di ritardato pagamento	Per i ritardi di pagamento, dovuti a mancato rimborso alla scadenza dell'importo dell'affidamento revocato su iniziativa della Banca saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari al tasso extra fido.
	Modifica delle condizioni economiche	La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali ed economiche del contratto, ivi incluse le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, secondo le modalità di cui all'art. 118 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito "Testo Unico Bancario") e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito, qualunque sia la sua durata, nel caso di modifiche delle condizioni economiche, entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.



BANCA FININT

COSTI DEL CREDITO (TASSO VARIABILE)

TASSI	Tasso di interesse	Si applica un tasso variabile, composto dalla somma algebrica tra il parametro di indicizzazione e lo spread sotto indicati Esempio: Euribor 3 mesi base 365 del 30/04/2019 (- 0,314) Si applica floor zero, Spread 11,50 % Floor + Spread = 11,50%
	Parametro di indicizzazione	Euribor 3M/365 pubblicato dal “Sole 24 Ore” come il valore registrato l'ultimo giorno del mese solare antecedente la data di erogazione.
		Qualora detto parametro assuma valore negativo, viene considerato pari a 0,00%
	Spread	11,50%
	Valore iniziale del parametro alla data del 30/04/2019	- 0,314 %
	Tasso debitore nominale iniziale	11,50 %
	Tasso extra fido	13,50%
	TAEG	14,20%
COSTI	Commissione trimestrale gestione fido Commissione onnicomprensiva calcolata e regolata su base trimestralmente sull'importo del credito tempo per tempo accordato	0,50 % (2,00 % annua)
	Commissione di istruttoria veloce Commissione determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto, commisurata ai costi mediamente sostenuti dalla Banca per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi	€ 50,00 per sconfinamenti oltre i € 250,00 Massimo € 500,00 trimestrale
	Costi in caso di ritardato pagamento	Per i ritardi di pagamento, dovuti a mancato rimborso alla scadenza dell'importo dell'affidamento revocato su iniziativa della Banca saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari al tasso extra fido



BANCA FININT

	Modifica delle condizioni economiche	La Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni contrattuali ed economiche del contratto, ivi incluse le clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, secondo le modalità di cui all'art. 118 del Testo Unico Bancario e successive modifiche e integrazioni. Il Cliente ha diritto di recedere dall'apertura di credito, qualunque sia la sua durata, nel caso di modifiche delle condizioni economiche, entro la data prevista per l'applicazione delle nuove condizioni e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate.
--	---	---

I tassi e le commissioni pubblicati nel presente foglio informativo rappresentano il massimo del costo previsto dalla Banca. Pertanto, al momento della stipula del contratto coi singoli clienti, una o più delle specifiche voci di costo potranno essere concordate e stabilite in misura inferiore, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO

Ai sensi dell'art. 1845 c. 3 c.c., il Cliente può recedere in ogni momento e senza spese dal contratto. In tal caso, deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso.

Il recesso è efficace nei confronti della Banca dal momento in cui questa ne riceve comunicazione, tramite modulo sottoscritto in filiale, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite i mezzi di comunicazione a distanza attivati dal Cliente o con invio di posta elettronica certificata sottoscritta con firma. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso è sospeso con effetto immediato l'utilizzo del credito concesso.

Ai sensi dell'art. 1845 c. 3 c.c., la Banca può recedere in qualsiasi momento dal contratto, oppure ridurne l'ammontare o sospenderne l'utilizzo.

Se ricorre un giustificato motivo, la Banca può richiedere al Cliente, in qualsiasi momento e senza preavviso, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di rimborso alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi.

Se non ricorre un giustificato motivo, la Banca può chiedere al Cliente, in qualsiasi momento ma con preavviso scritto di quindici giorni, il rimborso dell'apertura di credito con conseguente obbligo di rimborso alla Banca l'intero importo utilizzato, oltre interessi.

Gli eventuali anticipi o ammissioni allo sconto che la Banca ritenesse di effettuare dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione di recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo dell'anticipo concesso.

Gli eventuali anticipi consentiti oltre l'apertura di credito non comportano l'aumento di tale limite.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il giorno della richiesta del Cliente.

Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto ai citati limiti ovvero non rimborsate nei termini previsti dagli atti di utilizzo ovvero, comunque, dovute alla Banca in seguito al recesso, risoluzione o decadenza dal contratto e alla scadenza del medesimo, decorrono a favore della Banca stessa, con la periodicità sopra indicata: - interessi nella misura pari al tasso massimo debitore calcolato sugli utilizzi oltre il limite del fido e/o per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento, che si intende pattuita

Resta comunque inteso che qualora per qualsiasi motivo, compreso l'errore materiale di compilazione, il tasso effettivo globale dell'operazione risultasse superiore al limite determinato ai sensi della legge n. 108/96 in materia di usura, le condizioni economiche si intenderanno automaticamente ricondotte entro i limiti di legge ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c..



BANCA FININT

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a: Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Telefono: +39 0438 360 509

Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com

La Banca risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari). Per ulteriori informazioni si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale, ovvero rivolgendosi ad un altro organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 28/2010 e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'Arbitrato Bancario Finanziario o, in alternativa, l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 dinanzi ad un altro organismo ivi individuato, costituisce condizione di procedibilità di una eventuale azione giudiziaria avente ad oggetto il presente contratto.

Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.

LEGENDA

COMMISSIONE GESTIONE FIDO

La commissione gestione fido rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca, oltre agli interessi, per la messa a disposizione della somma oggetto dell'apertura di credito. Tale corrispettivo viene determinato in misura proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento accordato al Cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento, fino a un massimo previsto dall'art. 117-bis del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali ed è calcolata moltiplicando l'importo dell'affidamento accordato per i giorni disponibilità del medesimo nel periodo di liquidazione e per la percentuale indicata nel "documento di sintesi" del contratto, diviso il numero dei giorni che compongono l'anno solare.

La commissione viene rendicontata al Cliente, alla voce "Commissione gestione fido".

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE (CIV)

Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il Cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento oltre il limite di fido o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente, in conformità alle previsioni del D.M. 644/2012.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato su base trimestrale dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della l. 108/1996 in materia di usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, occorre individuare il tasso soglia applicabile al caso di specie e accertare che il tasso applicato dalla Banca non sia ad esso superiore.

FIDO O AFFIDAMENTO

Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.

INDICE DI RIFERIMENTO

Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse

SCONFINAMENTO EXTRA-FIDO

Si intende il saldo debitore determinatosi a seguito dell'utilizzo a debito del conto effettuato dal Cliente oltre l'importo dell'affidamento concesso dalla banca.

SPREAD

Maggiorazione o riduzione applicata ai parametri di indicizzazione o di riferimento.



BANCA FININT

TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE (TAEG)	Indica il costo totale dell'apertura di credito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, quale la Commissione di Disponibilità Fondi.
TASSO EXTRA FIDO	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme utilizzate oltre il limite del fido concesso.
TASSO DI MORA	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente in caso di mancata/ritardata restituzione, entro il termine, di quanto dovuto alla Banca.
